

COMUNE DI CANNA

STATUTO

Delibera n. 8 del 6/5/2004.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ»

Art. 1 : Principi generali

1. Il Comune è Ente autonomo, a capacità generale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune di Canna assicura, altresì, le condizioni per le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge n. 125/91.

Art.2 : Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il benessere economico, sociale e culturale, nel rispetto della natura montana del proprio territorio e della vocazione agricola della propria economia. 2. In particolare, il Comune :
 - promuove e sostiene ogni iniziativa utile a creare occupazione e a contrastare il fenomeno dell'emigrazione giovanile;
 - promuove e sostiene ogni iniziativa sportiva e culturale idonea a contrastare i fenomeni dell'emarginazione e dell'alienazione giovanile;
 - favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità mediante l'attività della Biblioteca comunale ed altre iniziative di sostegno alla diffusione della cultura e dell'arte;
 - attuava ogni iniziativa idonea a contrastare l'emarginazione sociale degli anziani, favorendone un ruolo attivo nella vita politica e sociale;
 - favorisce il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche locali, sia pubbliche che private, rendendo effettivo il diritto allo studio;
 - promuove e favorisce le forme di associazionismo locali per un miglioramento della qualità della vita della Comunità e dei suoi membri;
 - offre sostegno e favorisce le associazioni, gli enti e gli organismi, pubblici o privati, che svolgono nel territorio attività di assistenza e beneficenza a favore degli umili e dei bisognosi;
 - garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politico-amministrative fondamentali degli organi comunali rappresentanti la Comunità.

Art. 3 : Territorio e sede del Comune

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal territorio storicamente riconosciuto ed individuato dalle carte geografiche e dalle mappe catastali.
2. Il territorio si estende per Kmq. 20.10, confina con i Comuni di Nocera, Rocca Imperiale, Oriolo e Nova Siri.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato alla Via N. Green.
- 4- Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze le riunioni si possono tenere anche in luoghi diversi..

Art 4: Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale e riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica.
2. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Canna sono quelli descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 17.04.90 registrato nei Registri Ufficiali Araldici il 14.09.00 e presso la Corte dei Conti il 04.07.90 al reg. gen. n. 91126.

TITOLO II - ORGANI DELL'ENTE

Art. 5 : Organi elettivi dell'Ente

1. Sono organi elettivi dell'Ente : Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale.

Art. 6: Il Sindaco : attribuzioni e responsabilità

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. Rappresenta legalmente l'Ente nella stipulazione dei contratti e nei giudizi in cui il Comune di Canna è parte, costituendosi in nome e per conto dello stesso, previo atto autorizzatorio da parte della giunta comunale.

2 Nella qualità di capo dell'Amministrazione esercita i compiti, le funzioni ed i poteri stabiliti dall'art. 36 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle disposizioni normative di settore, fatte salve le competenze di ordine gestionale attribuite ai responsabili dei servizi dalle leggi di riforma dell'ordinamento delle Autonomie locali in attuazione del principio generale di separazione dell'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo da quella di gestione burocratica. In particolare:

- ha rappresentanza generale dell'Ente e presiede la giunta ed il consiglio comunale;
 - ha potere di iniziativa su ogni materia di competenza della Giunta e del Consiglio nonché la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
 - delega agli assessori specifiche materie di competenza comunale;
 - può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - coordina l'attività degli assessori;
 - convoca i comizi per i referendum consultivi e ne proclama i risultati;
 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in conformità alla legge ed alle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - promuove ed assume iniziative per concludere, sentito il Consiglio, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - cura l'esecuzione degli atti del Consiglio e l'osservanza dei regolamenti ed è garante dell'attuazione del presente Statuto.
3. Al Sindaco competono altresì, in qualità di Ufficiale di Governo, le funzioni ed i poteri

nei servizi di competenza statale di cui all'art. 38 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.7: Il ViceSindaco: nomina e attribuzioni

- 1- E' l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni. In caso di assenza o impedimento .
- 2- La nomina è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco.
- 3- E' revocabile in qualsiasi momento da parte del Sindaco che ne da motivata giustificazione al Consiglio nella prima seduta utile.

All'art. 8 il secondo comma è così sostituito:

2. Fermo restando il numero dei componenti di cui al primo comma, è facoltà del Sindaco nominare anche tutti assessori esterni scegliendoli tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 8 :La Giunta comunale: composizione, funzionamento ed attribuzioni

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, tra cui un ViceSindaco, scelti tra i consiglieri eletti. Ai fini delle pari opportunità, è prevista la presenza, qualora possibile, di almeno una donna tra gli assessori che compongono 1a giunta comunale.
3. Si riunisce su convocazione del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, del ViceSindaco.
- 4 La Giunta comunale è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi preside la seduta a riferire su particolari problemi all'esame dell'organo esecutivo.
6. Possono, inoltre, partecipare alle sedute singoli consiglieri titolari di deleghe speciali, quando si deliberi su materie oggetto delle deleghe, ma senza diritto di voto.
7. I singoli assessori sono revocabili in qualsiasi momento dal Sindaco, che ne da motivata giustificazione al Consiglio nella prima seduta utile, e decadono per il sopravvenire di uno degli impedimenti previsti dalla legge ovvero per il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive e, comunque, a dieci sedute in corso d'anno. In caso di decadenza, la Giunta nella prima seduta utile prende atto dell'avvenuta decadenza e del nuovo assessore nominato dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio.
8. In caso di dimissioni di uno o più assessori, il Sindaco provvede alla relativa sostituzione, entro e non oltre quindici giorni, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
9. Alla Giunta comunale competono. oltre che i compiti e le funzioni di cui all'art.48 del TU EE.LL. l'affidamento degli incarichi legali e quelli professionali di matura fiduciaria non riservati o attribuiti espressamente dalla legge ai responsabili dei servizi e dei procedimenti e, comunque, non individuati previo esperimento di apposito

procedimento di gara, concorso o selezione.

Art. 9: Il Consiglio comunale: funzionamento ed attribuzioni

1 - Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni delle leggi vigenti, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

2. Nella prima seduta successiva alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto. l'assemblea, a maggioranza assoluta, computando a tal fine anche il sindaco, elegge il proprio presidente tra tutti i membri, compreso il sindaco. In sede di prima attuazione del presente Statuto, il Consiglio procede alla nomina del presidente dell'assemblea entro tre mesi dall'entrata in vigore.

3. Per la validità delle sedute è in ogni caso necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri

assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco, fatte salve espresse disposizioni di legge che richiedono obbligatoriamente un quorum qualificato.

4. Il Consiglio comunale ha compiti di indirizzo e controllo dell'attività politico-amministrativa, dell'Ente ed è competente a deliberare nelle materie di cui all'art.32 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché in quelle stabilite da specifiche disposizioni di legge.

Art. 10: I Consiglieri comunali: diritti, prerogative e doveri

1. I Consiglieri esercitano i diritti di cui all'art. 31 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ed hanno il dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere inerenti interessi personali o dei propri parenti ed affini secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge n.265/99.

2. Offrono il proprio contributo ai lavori del Consiglio, decadendo dal proprio ufficio in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno tre sedute di Consiglio comunale nel corso dell'anno. In tale caso, nella prima seduta utile, il Consiglio comunale delibera l'avvenuta decadenza, con maggioranza semplice, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri assegnati, computato il Sindaco ed escluso il consigliere interessato.

3. Possono costituirsi in gruppi consiliari, dandone comunicazione al Segretario comunale. In difetto di detta comunicazione, sono considerati capigruppo i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art.11 : Le Commissioni consiliari: istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, speciali e temporanee.

2. Le commissioni costituite sono composte da un presidente appartenente alla maggioranza ed altri due membri di cui uno per la maggioranza ed uno per la minoranza.

3. Sono convocate dal presidente che ne disciplina liberamente i lavori in base agli accordi intercorsi con gli altri componenti.

4. Possono essere invitati ai lavori delle commissioni il Sindaco, gli Assessori, funzionari del Comune, organismi associativi e di categoria, rappresentanti di forze sociali, economiche e sindacali per l'esame e lo studio di specifici problemi o materie.

5. Nelle commissioni consiliari. ai fini delle pari opportunità, è prevista la presenza, qualora possibile, di almeno una donna, alternativamente di maggioranza e di minoranza per ciascuna commissione consiliare istituita, comprese quelle di garanzia e controllo.

Art.12 : Le Commissioni consiliari di controllo e garanzia

1. Sono previste commissioni consiliari di controllo e garanzia nelle seguenti materie:
 - accesso, trasparenza e regolarità dei procedimenti amministrativi;
 - bilancio, finanze e tributi;
 - appalti e lavori pubblici.
2. Il consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati dalla legge, ulteriori commissioni di garanzia e controllo.
3. Le commissioni consiliari di controllo e di garanzia sono composte da due membri della maggioranza e da uno della minoranza che le presiedono.
4. I lavori delle commissioni sono regolati secondo quanto disposto dall'art. 11.

Art.13: I Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere costituiti gruppi consiliari purché siano composti da almeno due consiglieri. La mancanza del numero minimo previsto determina lo scioglimento automatico del gruppo eventualmente costituito.
2. Ai capigruppo sono trasmesse in elenco le deliberazioni della giunta e le determinazioni degli uffici, ferma restando la facoltà di prenderne visione diretta ed acquisirne copia.
3. I capigruppo provvedono a coordinare l'attività dei componenti il proprio gruppo, a manifestare l'orientamento del gruppo di appartenenza sulle proposte oggetto di deliberazione, a concordare tra loro il calendario dei lavori del Consiglio, a suggerire al presidente dell'assemblea eventuali iniziative finalizzate ad assicurare il miglior funzionamento del Consiglio e a garantire i diritti di rappresentanza politica di ciascun partito o movimento presenti nel medesimo.
4. I diritti ed i doveri dei gruppi consiliari nello svolgimento dei lavori del Consiglio comunale sono oggetto di disciplina del regolamento sul funzionamento dell'assemblea che deve garantire pari opportunità ed eguali prerogative a ciascun gruppo costituito.

Art. 14: Rapporti politico-amministrativi tra gli organi di governo:

1. Il Sindaco, in occasione della seduta nella quale comunica i nomi dei componenti della giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ai fini della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori, il Sindaco, con cadenza annuale, in occasione della seduta di bilancio, illustra al Consiglio lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti da realizzare ed ascolta eventuali proposte ed osservazioni rappresentate dai consiglieri.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**Art. 15: Organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi**

1. L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dalla Giunta ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90 e successive Modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Con il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione dal servizio finanziario, tenuto conto delle dimensioni demografiche e dell'importanza economico-finanziaria dell'ente e ferma restando la disciplina generale sulla contabilità dell'ente oggetto di apposito regolamento comunale che attui i principi ed integri le disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 77/95 e successive

modifiche ed integrazioni.

Art. 16: I responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono nominati e revocati con apposito provvedimento motivato del Sindaco al fine dell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di cui all'art.51 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le responsabilità dei servizi sono attribuite al personale in servizio indipendentemente dalla qualifica posseduta, secondo i principi stabiliti dalle leggi di riforma del sistema delle Autonomie Locali e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
3. E' in ogni caso necessario e fondamentale che le responsabilità attribuite ai dipendenti tengano adeguatamente conto della capacità, dell'esperienza e della professionalità dei dipendenti medesimi rispetto ai servizi cui vengono preposti.
4. I responsabili dei servizi e, comunque, i responsabili dei procedimenti s'attengono, in ogni caso, nell'esercizio dei propri compiti e funzioni, ai principi ed alle regole di cui alla legge n. 241/90 ed alla legge n. 212/00.

Dopo l'art. 16 sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater:

Art. 16-bis

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, nel caso di assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, vacanza del posto o in presenza di eccezionali circostanze o per altri gravi motivi può, altresì, assegnare la titolarità di uffici e servizi, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 16-ter

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 16-quater**Ufficio di indirizzo e di controllo**

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 17 : Dotazione organica

1. La dotazione organica deve essere improntata a principi di professionalità e flessibilità, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente e delle proprie condizioni economico-finanziarie.

2. E' determinata dalla Giunta comunale, sentito il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni in materia di finanza locale.

3. La disciplina dell'accesso ai posti in pianta organica è contenuta nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero, ad integrazione sostanziale di quest'ultimo, in apposito regolamento emanato dalla Giunta comunale.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**Art.18 : Partecipazione all'attività degli organi politici**

1. Il Comune garantisce a tutti i cittadini l'effettiva partecipazione democratica all'attività politica.

2. Assicura ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione alla formazione dei programmi amministrativi di ogni ordine e natura.

3. Favorisce le forme di iniziativa popolare nei casi e limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 19: Consultazione

1. Il Sindaco e/o i Consiglieri comunali possono convocare in luogo pubblico o aperto al pubblico assemblee di cittadini per discutere di problemi riguardanti la Comunità, per valutare programmi e progetti di interesse generale, per acquisire orientamenti ed indirizzi utili all'azione amministrativa.

2. Le consultazioni di cui al primo comma sono obbligatorie allorché si tratti di approvare nuovi programmi urbanistici ovvero modificare quelli vigenti.

Art. 20: Istanze-Petizioni-Proposte

1. I cittadini hanno diritto di presentare al Sindaco ed ai Consiglieri istanze, proposte, petizioni riguardanti la soluzione di problemi di interesse generale.

2. Qualora dette proposte siano accolte, le stesse saranno oggetto di appositi provvedimenti amministrativi, secondo le competenze degli organi comunali.

3. I cittadini le cui istanze, proposte petizioni non siano accolte hanno diritto di essere informati delle relative ragioni.

ART. 21: Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Gli organi e gli uffici comunali nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive ed interessi diffusi consentono la più ampia partecipazione.
2. A tale fine è data facoltà a cittadini, singoli o associati, di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Art. 22: Referendum consultivi e abrogativi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione di referendum consultivi tra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono altresì consentiti i referendum per abrogare norme regolamentari in materia di competenza comunale. In tali casi, è necessario che il Consiglio comunale, a seguito della presentazione del referendum abrogativo, si esprima sulla legittimità del referendum abrogativo presentato prima dello svolgimento dello stesso.
3. L' iniziativa referendaria, in ogni caso, è promossa da almeno un terzo del corpo elettorale mediante la raccolta di firme, debitamente autenticate, ed il successivo deposito presso la segreteria comunale.
4. Sono escluse le materie riguardanti tributi, atti di bilancio, materie di competenza statale e regionale.
5. Non è possibile proporre referendum che abbiano avuto esito negativo se non dopo cinque anni dal loro svolgimento.
6. La proposta di referendum è accolta dal Consiglio soltanto se riceve voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computata a tale fine anche il Sindaco, se l'iniziativa è di un quarto dei consiglieri, e della maggioranza semplice se l'iniziativa è di un quarto del corpo elettorale.
7. Gli adempimenti organizzativi del referendum indetto dal Sindaco sono rimessi alla competenza della Giunta che si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
8. Il referendum indetto deve svolgersi entro e non oltre sessanta giorni dalla sua indizione.
9. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto ed ha ricevuto la maggioranza dei voti.
10. Se l'esito dei referendum consultivi è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario, fatta salva l'autonomia decisionale del Consiglio.
11. I referendum possono essere sospesi o revocati con delibera di Consiglio adottata a Maggioranza assoluta dei propri componenti, in presenza di gravi e motivate ragioni.
12. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, previa intesa con i comuni limitrofi, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
13. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

ART. 23 : Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti formati o conservati dall'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per ragione di legge in base alle disposizioni di cui alla legge n.241/90 ed alla legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con apposito regolamento è disciplinato l'accesso agli atti amministrativi tenuto conto dei principi fissati in materia dalle disposizioni legislative sopra richiamate.
3. Ferme restando le disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali, è data la più ampia informazione possibile sui procedimenti e gli atti amministrativi di interesse del cittadino, singolo o associato, purché meritevole di tutela in quanto giuridicamente rilevante.

Art. 24: Il Difensore civico : istituzione, organizzazione, prerogative

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione comunale.
2. Rappresenta il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.
3. Può intervenire d'ufficio o dietro segnalazione dei cittadini, singoli o associati, presso l'amministrazione affinché i procedimenti abbiano regolare corso a termini di legge.
4. Ha facoltà di convocare i responsabili degli uffici e gli amministratori per richiedere documenti, notizie o chiarimenti in ordine a pratiche o questioni riguardanti i cittadini.
5. Segnala al Sindaco ed ai capigruppo consiliari eventuali abusi e disfunzioni verificate in ordine all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici.
6. Il Difensore civico ha facoltà di proporre all'amministrazione il riesame e la modifica di atti emanati per i quali riscontri irregolarità o vizi procedurali.
7. Entro il mese di gennaio indirizza agli organi di governo proprie relazioni sull'attività marcando le priorità di cui l'amministrazione deve tenere conto nel proprio operato. In occasione della prima seduta utile, il Consiglio esamina e discute la relazione del Difensore civico.
8. Ai fini della nomina del Difensore civico si provvede alla pubblicazione per quindici giorni di apposito avviso all'albo pretorio ed all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse e relativi curriculum degli interessati. Il Difensore civico è, successivamente, nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Fino alla nuova nomina rimane in carica il Difensore precedentemente nominato.
9. La durata del mandato è pari a quello degli amministratori comunali e può essere rinominato per una sola volta.
10. All'atto del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco pronunciando la seguente formula : "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
11. Non può essere nominato Difensore civico chi si trova nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge per gli amministratori comunali. Il verificarsi di una di tali condizioni durante l'incarico comporta l'immediata decadenza.
12. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio esclusivamente per grave inadempimento ai propri doveri d'ufficio.
13. L'Ufficio del Difensore ha luogo presso appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale che provvede, altresì, a mettere a disposizione tutti i beni strumentali utili al regolare svolgimento dell'incarico.

14. A favore del Difensore è prevista un'indennità annuale determinata dal Consiglio comunale.

TITOLO V - FORME DI COLLABORAZIONE ED ASSOCIAZIONE TRA ENTI

Art. 25: Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente rivolta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti, si organizza mediante i moduli e gli istituti di cooperazione previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 26: Convenzioni

1. Il Comune, ai fini dell'esercizio associato di servizi e funzioni di interesse comune con altri Enti ovvero per l'esecuzione e la gestione di opere e servizi pubblici, può procedere alla stipulazione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, previa valutazione delle ragioni politiche, amministrative e finanziarie alla base delle stesse.

Art 27 : Consorzi

1. Il Comune, può promuovere la costituzione di consorzi tra enti al fine di realizzare e gestire servizi pubblici rilevanti sotto il profilo economico, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tale fine il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il consorzio può assumere carattere polifunzionale quando si intendono gestire una pluralità di servizi in comune da parte degli enti interessati.

Art.28 : Unioni - Municipi - Fusioni

1. Il Comune può procedere alle unioni ed alle fusioni nonché alla costituzioni secondo i presupposti e le condizioni di cui alla legge n. 142/90 e successive modifiche integrazioni che espressamente si richiama.

2. E' garantita in ogni caso, la tutela delle tradizioni e dei costumi locali, unitamente ad un'adequata rappresentatività della popolazione e dei suoi bisogni in seno alle nuove istituzioni.

Art. 29 : Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni ed altri soggetti pubblici, il Comune può procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 : Disposizioni finali

1. Il presente Statuto, espletate le procedure di cui all'art. 4 comma 4 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. E' fatto obbligo agli organi comunali di attuare le nuove disposizioni statutarie in materia di organizzazione e funzionamento entro tre

mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Il presente Statuto potrà essere modificato per volontà del Consiglio comunale con le maggioranze previste dall'art. 3 comma 4 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni normative richiamate nel presente Statuto ed abrogate dal TU EE.LL. d.lgs. n.267/00 s'intendono sostituite con quelle corrispondenti contenute nel TU EE.LL., come riportate da ciascun articolo del medesimo. In ogni caso, per quanto non espressamente statuito si applicano i principi e le norme contenute nel TU EE.LL..